

**TRADEMARK ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	SECURITY INTEREST		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
TRADEMARKS S.R.L.		11/27/2009	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	BNP Paribas S.A.		
<b>Street Address:</b>	Boulevard des Italiens 16		
<b>City:</b>	Paris		
<b>State/Country:</b>	FRANCE		
<b>Entity Type:</b>	CORPORATION: FRANCE		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 2</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
Registration Number:	2917707	PPC	
Registration Number:	3251017	INSULITE	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	(703)205-8050		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
<b>Phone:</b>	703-205-8000		
<b>Email:</b>	Rommel.Cortez@bskb.com		
<b>Correspondent Name:</b>	James M. Slattery		
<b>Address Line 1:</b>	P.O. BOX 747		
<b>Address Line 4:</b>	Falls Church, VIRGINIA 22040-0747		
<b>DOMESTIC REPRESENTATIVE</b>			
<b>Name:</b>	Birch, Stewart, Kolasch, & Birch, LLP		
<b>Address Line 1:</b>	P.O. BOX 747		
<b>Address Line 4:</b>	Falls Church, VIRGINIA 22040-0747		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	James M. Slattery		

CH \$65.00 2917707

**900155883**

**TRADEMARK**  
**REEL: 004158 FRAME: 0257**

Signature:	/James M. Slattery/
Date:	03/01/2010
<p>Total Attachments: 15</p> <p>source=Deed Agreement#page1.tif source=Deed Agreement#page2.tif source=Deed Agreement#page3.tif source=Deed Agreement#page4.tif source=Deed Agreement#page5.tif source=Deed Agreement#page6.tif source=Deed Agreement#page7.tif source=Deed Agreement#page8.tif source=Deed Agreement#page9.tif source=Deed Agreement#page10.tif source=Deed Agreement#page11.tif source=Deed Agreement#page12.tif source=Deed Agreement#page13.tif source=Deed Agreement#page14.tif source=Deed Agreement#page15.tif</p>	

*ENGLISH TRANSLATION*

EXTRACTS FROM THE DEED OF CONSTITUTION OF PLEDGE ON INDUSTRIAL  
PROPERTY RIGHTS BY TRADEMARKS S.R.L.

Registered in Milan on  
December 11 2009

No. 24998 1T

**Deed of Constitution of Pledge on Industrial Property Rights**

**by Trademarks S.r.l.**

(subject to substitute taxation pursuant to articles 15 and following of D.P.R. No. 601 of 29  
September 1973 and subsequent amendments),

drawn up in Milan on November 27 2009 between the following parties:

1) **Trademarks S.r.l.**, a limited liability company with sole partner incorporated in Italy  
under Italian law, with registered address in Parma, Via Solferino No. 28, subscribed and  
fully paid up capital stock Euro 100.000,00, fiscal code and recordal number with the  
Parma Register of Business Companies: 02359420342, recorded with R.E.A. of Parma  
under No. 231505, as **pledgor** (in furtherance also: the "**Pledgor**"), here represented by  
Messrs:

- **Bernardini Carlo**, born in Casciana Terme (PI) on May 11 1962, domiciled for this  
appointment in Parma, Via Solferino No. 28, acting as Managing Director,  
having the required powers for acting *infra* also by executed resolution of the same  
company's stockholders' meeting of 25 November 2009, an certified extract copy of which  
is attached hereto under "AA";

and

2) **BNP Paribas S.A.**, a company incorporated in France under French law, with registered  
address in Paris (France), Boulevard des Italiens 16, subscribed and fully paid up capital  
stock Euro 2,508,353,266.00, recorded with the Paris Register of Trade and Business  
Enterprises under No. B662 042 449, which acts for the purposes of the present contract  
through its Italian Branch Office in Milan, with registered address in Piazza San Fedele No.  
2 fiscal code and recordal number with the Milan Register of Business Companies :  
04449690157, recorded with R.E.A. of Milan under No. 731270 and with the Bank

Register under No. 5482 (in furtherance also: the "Secured Creditor" or "BNP Paribas"), here represented by Messrs:

- *Muzi Alessandro*, born in Rome on August 29 1976, domiciled for this appointment in Milan, Piazza San Fedele No. 2, in his capacity as proxy, having the required powers for acting *infra* by virtue of the power of attorney dated November 9 2009 and indexed under No. 668 by Notary Edoardo Rinaldi in Milan, attached hereto in original under "AB";

### Whereas

(A) The Pledgor, in its quality as "Borrower", and, *inter alia*, BNP Paribas, in its quality as "Original Lender" and "Security Agent", have executed in Milan on November 4 2009, by implementation of an industrial reorganization plan *ex* article 67 R.D. March 16 1942 No. 267 (the "Plan"), a financing contract named "*A1 Facility Agreement*" (the "**Financing Contract A1**") subject to substitute taxation pursuant to articles 15 and following of D.P.R. No. 601 of September 29 1973. By virtue of the Financing Contract A1, the Secured Creditor has granted to the companies indicated in Annex A being financed companies ("**Borrowers**"), including the Pledgor, a financing as better described in Annex A.

(B) The Pledgor is the proprietor of the industrial property rights (trademarks, registered designs and patents for invention) indicated in Annex B of the present contract.

(C) With reference to what is stated above, the Pledgor intends to pledge the industrial property rights indicated in Annex B of the present contract (the "**Industrial Property Rights**"), to the benefit of the Secured Creditor and as security against the Security Credit (as defined *infra*).

**That being stated**, it is agreed and stipulated as follows:

#### 1. Premises and definitions

1.1. The above premises as well as the Annexes form an integral and substantial part of the present contract.

*Omissis*

1.5. In the present contract:

"**Other Industrial Property Rights**" indicates industrial property rights (different from the Industrial property Rights) that may be acquired following registration or patenting or in

any way become the property of the Pledgor at any time following the execution of the present contract, that the Pledgor and the Secured Creditor have agreed upon in good faith and in conformity with the "Agreed Security Principles" (as defined in the Financial Contract) will be granted as security to the accomplishment of the Guaranteed Credits;

*Omissis*

(page 5)

"**Pledge**" indicates the security rights pledged by virtue of the present contract on the Industrial Property Rights and on any future renewal thereof, as well as any security right deriving from the extension of the above mentioned security;

"**Period of Validity**" indicates the period starting from the date of execution of the present contract and that will terminate at the time in which the Guaranteed Credits have been entirely, definitively and irrevocably satisfied in accordance with the Guaranteed reports and no other grant is admitted based on the Financial Contract A1... *Omissis*...

(page 6)

"**Industrial Property Rights**" indicates all trademarks, designs, models and patents for industrial invention listed in **Annex B** of the present contract.

## **2. Granting of security**

2.1 With the present contract the Pledgor irrevocably pledges, in favour of the Secured Creditor, as security against the Guaranteed Credits, a right of pledge on the Industrial Property Rights, in accordance with articles 138 and following of the (*Italian*) Industrial Property Code.

2.2. The present pledge is intended to be granted together with the goodwill connected with the Industrial Property Rights.

2.3 The Pledge will extend, as a direct consequence of the same contract and without the need to fulfil any further formality, to any possible renewal of the registration or patent of the Industrial Property Right, until all the Guaranteed Credits have been entirely satisfied.

2.4. It is understood that the Pledgor may continue to use and exploit the Industrial Property Rights subject to the pledge in accordance with the present contract.

*Omissis*

(page 7)

5.2 The Pledge is absolute and unconditional, and is additional to and independent with respect to any other personal or collateral security which the Secured Creditor may, at present or in future, benefit or come to benefit with respect to all or to some of the Guaranteed Credits.

**6. Perfection of the Security**

6.1. The Pledgor undertakes to:

6.1.1 request prompt the registration of the present contract, and discharge the relevant tax;

6.1.2. file, within 35 (thirty five) working days from the execution of the present contract in respect of the Industrial Property Rights registered with the Italian Patent and Trademark Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM - Alicante, Spain) and within 65 (sixty five) working days from the execution of the present contract or at the time of their effective designation and related national phases in respect of the remaining Industrial Property Rights, an application to record the present contract in favour of the Secured Creditor:

*Omissis*

6.2 The Pledgor provides herewith all necessary consent to the completion of the above formalities by the Secured Creditor, and expressly exonerates from all responsibility the relevant public officers with regard to the completion of the same.

6.3 The fees and costs connected with the compliance, registration and records referred to above will be borne by the Pledgor, without prejudice to the provisions in the Financing Contract A1.

*Omissis*

(page 8)

7.2 Pledgor further declares and guarantees to the Secured Creditor as follows:

7.2.1 Pledgor is, on the date of signing the present contract, and will be, on the date of recordation of the Pledge, the sole legitimate and exclusive owner of the Industrial Property Rights and of the right of their exclusive use, and each of such properties is free from any

bond, collateral security, right of option, pre-emption or any other third party's privilege or right, of real or personal character, of any kind, except for the collateral securities produced by the present contract and allowed by the Financing Contract A1, and from those deriving directly and exclusively from the law; none of such properties is subjected to seizures or confiscations or other restrictive provision and it can be freely transferred;

7.2.2. the list of the Industrial Property Rights reported in Annex B of the present contract includes all the trademarks, designs and models and patents for industrial inventions of which Pledgor is the owner at the date of signing the present contract;

7.2.3. the Industrial Property Rights have been properly registered and/or filed with the Italian Trademark and Patent Office in conformity to the Code of Industrial Property, and with as at the competent Offices of the countries covered by the Industrial Property Rights, according to the specific regulations of each country, and all the trademarks have been renewed and all the fees, costs and taxes connected with the Industrial Property Rights have been paid by Pledgor, so that no hypothesis of forfeiture pursuant to the article 75 of the Code of Industrial Property, nor any hypothesis of forfeiture pursuant to articles 26 and 27 of the Code of Industrial Property, or similar hypothesis according to the specific regulations of each country, has occurred;

*Omissis*

(page 14)

## **11. Extinction of the pledge**

11.1 At the end of the Period of Effectiveness, the Pledge shall lose its effectiveness, all the rights connected with the Industrial Property Rights which are the subject of the Pledge itself will return to the Pledgor, and upon request of and at the expense of the latter, the Secured Creditor shall execute a deed of assent to the cancellation of the Pledge and will agree to the recordal of the cancellation of the Pledge before the Offices where it has been recorded pursuant to Article 6.

*Omissis*

(page 16)

## **16. Conservation of the Deed**

The parties request that the present deed be conserved in the archives of the Notary that will certify its signatures.

Signed Carlo Bernardini

Signed Alessandro Muzi

Digest No. 24.850

Archive No. 7.108

I, the undersigned, Renata Mariella, Notary in Milan, registered with the Board of Notaries in Milan, certify that Messrs:

1.) *Bernardini Carlo*, *omissis* Managing Director and legal representative of *omissis*

**Trademarks S.r.l.**

*Omissis*

and

2.) *Muzi Alessandro*, *omissis* proxy and representative of *omissis*

**BNP Paribas S.A.**

*Omissis*

of whose personal identity, capacity and powers I Notary am certain, have executed the preceding deed at 0900 hours and signed the margins of the other sixteen half pages of the same and the annexes "A" and "B", the same also executed in my presence *omissis*

Milan, Via Agnello No. 18

November 27 (twenty seven) 2009 (two thousand nine)

Signed Renata Mariella Notary.

*Omissis*

(page 17)

**ANNEX "A" (MAIN FINANCIAL CONDITIONS OF THE GUARANTEED RELATIONSHIP)**

(A) Total amount granted pursuant to the Financing Contract A1: Euro 30,000,000;

*Omissis*

(page 19)

**ANNEX "B" (LIST OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS)**

*Omissis*

(page 20)

*Update of 23 October 2009*

**WORLDWIDE TRADEMARK STATUS FOR CLIENT: TRADEMARKS S.R.L.**

Country	Trademark	Classes	Registration No.	Renewal
Community Trademark	PPC (figurative)	17, 42	002578722	February 15 2012
India	PPC (figurative)	17	1115911	July 2 2012
India	PPC (figurative)	42	1238726	September 22 2013
China	PPC (figurative)	17	3232583	January 21 2018
Malaysia	PPC (figurative)	17	02008089	February 15 2012
Malaysia	PPC (figurative)	42	02008088	February 15 2012
Russia	PPC (figurative)	17, 42	RU260968	July 9 2012
United States	PPC (figurative)	17	2917707	January 11 2015
Community Trademark	InsuLite	17	004531604	August 3 2015
United States	InsuLite	17	3251017	January 30 2016

**TRADEMARK PORTFOLIO**

Client Trademarks S.r.l.

Trademark SEDIVER

*Omissis*

CERTIFIED COPY

MILAN, DECEMBER 15 2009

SEAL (signature) Renata Mariella Notary

*END OF TRANSLATION*

*February 23 2010*

Atto di costituzione di pegno  
su titoli di proprietà industriale  
da parte di Trademarks S.r.l.

(soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 15 e  
seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive mo-  
difiche),

stipulato a Milano, in data 27 novembre 2009, tra le seguenti  
parti:

1) Trademarks S.r.l., società a responsabilità limitata  
con unico socio costituita in Italia e di diritto italiano,  
con sede legale in Parma, via Solferino n. 28, capitale so-  
ciale sottoscritto e versato euro 100.000,00, codice fiscale  
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di  
Parma: 02359420342, iscritta al R.E.A. di Parma al n. 231505,  
in qualità di costituente (di seguito, anche: il "Costituen-  
te"), qui rappresentata dal signor:

- **Bernardini Carlo**, nato a Casciana Terme (PI) in data 11  
maggio 1962, domiciliato per la carica in Parma, via Solferi-  
no n. 28, nella sua qualità di Amministratore Unico,  
munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* anche in for-  
za ed in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci  
della società stessa in data 25 novembre 2009, che in estrat-  
to autentico si allega al presente atto sotto "AA";

e

2) BNP Paribas S.A., società costituita in Francia e di  
diritto francese, con sede legale in Parigi (Francia), Boule-  
vard des Italiens 16, capitale sociale sottoscritto e versato  
euro 2.508.353.266,00, iscritta al Registro del Commercio e  
delle Società di Parigi al n. B662 042 449, la quale agisce  
ai fini del presente contratto a mezzo della propria filiale  
di Milano, con sede in piazza San Fedele n. 2, codice fiscale  
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di  
Milano: 04449690157, iscritta al R.E.A. di Milano al n.  
731270 ed all'albo delle banche al n. 5482 (di seguito, an-  
che: il "Creditore Garantito" o "BNP Paribas"), qui rappre-  
sentata dal signor:

- **Muzi Alessandro**, nato a Roma il 29 agosto 1976, domiciliato  
per l'incarico in Milano, piazza San Fedele n. 2, nella sua  
qualità di procuratore,  
munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza del-  
la procura in data 9 novembre 2009 n. 668 di rep. notaio in  
Milano, dott. **Edoardo Rinaldi**, che in originale si allega al  
presente atto sotto "AB".

Premesso che

(A) Il Costituente, in qualità di "Borrower", e, *inter a-*  
*lia*, BNP Paribas, in qualità di "Original Lender" e "Security  
Agent", hanno sottoscritto a Milano in data 4 novembre 2009,  
in attuazione di un piano di risanamento ex art. 67 del R.D.  
16.3.1942 n. 267 (il "Piano"), un contratto di finanziamento  
denominato "A1 Facility Agreement" (il "Contratto di Finan-

REGISTRATO ALLA AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI MILANO 1

IL 11.12.2009  
N° 2498  
SERIE 11  
CON € esente

ziamento A1"), soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. In forza del Contratto di Finanziamento A1, il Creditore Garantito ha concesso alle società indicate nell'Allegato A quali società finanziate ("Borrowers"), ivi incluso il Costituente, il finanziamento meglio descritto nell'Allegato A.

(B) Il Costituente è titolare dei titoli di privativa industriale (marchi d'impresa, disegni registrati e brevetti per invenzioni) industriali indicati nell'Allegato B del presente contratto.

(C) In relazione a quanto sopra esposto, il Costituente intende concedere in pegno i titoli di privata industriale indicati nell'Allegato B del presente contratto (i "Titoli di Proprietà Industriale"), a beneficio del Creditore Garantito ed a garanzia dei Crediti Garantiti (come *infra* definiti).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse e definizioni

1.1 Le Premesse sopra riportate, nonché gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 I termini cui è stata data una specifica definizione nel Contratto di Finanziamento avranno il medesimo significato qualora utilizzati, con l'iniziale maiuscola, nel corso del presente contratto, salvo quando diversamente stabilito o specificato o quando il contesto diversamente preveda. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare avranno il medesimo significato qualora usati al plurale, e viceversa.

1.3 Le rubriche degli articoli sono state inserite esclusivamente per facilità di consultazione, ma non devono intendersi come aventi efficacia dispositiva e non dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto.

1.4 Salvo che il contesto richieda diversamente, ogni riferimento nel presente contratto a:

(a) un Articolo, Paragrafo o Allegato sarà da intendersi quale riferimento ad un articolo, paragrafo o allegato al o del presente contratto;

(b) una legge o regolamento o disposizione normativa sarà da intendersi quale riferimento a tale legge o regolamento o disposizione normativa così come successivamente modificata o integrata;

(c) una parte o altra persona sarà da intendersi quale riferimento a tale parte o tale persona ed ai rispettivi successori o aventi causa;

(d) un contratto, atto o documento sarà da intendersi quale riferimento a tale contratto, atto o documento con tutte le modifiche ad esso apportate o da apportarsi di volta in volta.

1.5 Nel corso del presente contratto:

"Altri Titoli di Proprietà Industriale" indica i titoli di

proprietà industriale (diversi dai Titoli di Proprietà Industriale), che saranno acquisiti a seguito di registrazione o di brevettazione ovvero diventeranno comunque di titolarità del Costituente in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del presente contratto, che il Costituente ed il Creditore Garantito abbiano concordato, in buona fede ed in conformità agli "Agreed Security Principles" (come definiti nel Contratto di Finanziamento) che vengano concessi in garanzia dell'adempimento dei Crediti Garantiti;

"Caso di Inadempimento" indica qualunque evento o circostanza definito quale "Event of Default" all'Articolo 30 (Events of Default) del Contratto di Finanziamento A1;

"Caso di Escussione" indica il verificarsi di un Caso di Inadempimento che perduri ("continuing") e in seguito al quale sia stata inviata, da parte del Creditore Garantito, una comunicazione (notice of acceleration), ai sensi dell'Articolo 30.18 (Acceleration) del Contratto di Finanziamento A1;

"Codice Civile" indica il Codice Civile italiano, il cui testo è stato approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato ed integrato;

"Codice di Procedura Civile" indica il codice di procedura civile Italiano, il cui testo è stato approvato con Regio Decreto 18 ottobre 1940, n. 1443, come successivamente modificato ed integrato;

"Codice della Proprietà Industriale" indica il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e le sue eventuali modifiche e integrazioni;

"Contratto di Finanziamento A1" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) del presente contratto;

"Crediti Garantiti" indica tutti i crediti, esistenti o futuri, del Creditore Garantito, derivanti a qualunque titolo dai Rapporti Garantiti nei confronti del Costituente, in qualità di "Borrower" e "Guarantor" ai sensi del Contratto di Finanziamento A1, includendo, a titolo esemplificativo:

(a) ogni credito per il rimborso del capitale, pagamento di interessi, siano essi interessi corrispettivi o interessi di mora;

(b) ogni credito per il rimborso di spese, commissioni, compensi, oneri di risoluzione, risarcimento dei danni ed altri indennizzi, e per il pagamento di indennità ed oneri fiscali (inclusi gli incrementi degli importi da pagare dovuti ad una maggiorazione delle imposte);

(c) ogni credito di regresso per il recupero di somme che il Creditore Garantito abbia pagato a terzi in dipendenza dell'eventuale escussione di lettere di credito o garanzie dallo stesso emesse a favore di terzi a valere sul Contratto di Finanziamento A1 e nell'interesse del Costituente;

(d) ogni credito dovuto a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa in conseguenza dell'eventuale nullità, annullamento o, comunque, invalidità o inefficacia

di alcuno dei Rapporti Garantiti, inclusi i crediti a titolo di risarcimento di eventuali danni ai sensi dell'Articolo 1338 del Codice Civile;

(e) ogni credito relativo a spese ed oneri sostenuti in connessione con il recupero, per via giudiziale ed esecutiva o stragiudiziale, di somme dovute al Creditore Garantito;

(f) ogni e qualunque credito del Creditore Garantito dovuto a seguito dell'esperienza di azione revocatoria, della declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento effettuato a qualunque titolo in adempimento dei Rapporti Garantiti;

(g) tutti i crediti che sorgano come conseguenza di eventuali utilizzi che il Creditore Garantito abbia consentito oltre i limiti del credito concesso nei Rapporti Garantiti o dopo le scadenze ivi originariamente previste, o dopo una comunicazione di recesso o la risoluzione di tali rapporti contrattuali;

restando inteso che non saranno compresi nella definizione di Crediti Garantiti i crediti derivanti dall'obbligazione al pagamento di interessi che possa essere considerata in violazione di qualunque disposizione di legge italiana da cui risulti un limite al pagamento di interessi in relazione alle operazioni finanziarie contemplate ai sensi del Contratto di Finanziamento A1;

"Creditore Garantito" indica il beneficiario originario della garanzia quivi costituita e qualsiasi suo successore, a titolo universale o particolare, cessionario o avente causa nella sua rispettiva posizione contrattuale ai sensi di alcuno dei Rapporti Garantiti;

"Documenti di Conforto" indica, collettivamente, i seguenti documenti:

(a) certificato fallimentare rilasciato dal competente tribunale, da cui risulti che il Costituente non è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;

(b) una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio di Amministrazione del Costituente, nella quale lo stesso dichiara che (i) il Debitore Italiano Rilevante non è insolvente al momento in cui tale dichiarazione è resa e che non diventerà insolvente per effetto del rimborso dei Crediti Garantiti; e (ii) non è a conoscenza, alla data di rilascio di tale dichiarazione, di alcun fatto o circostanza da cui si potrebbe, in buona fede, evincere che il Costituente diventerà insolvente;

(c) una dichiarazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale e/o del consiglio di sorveglianza e/o del comitato per il controllo sulla gestione del Costituente, nella quale lo stesso dichiara che (i) il Costituente non è insolvente al momento in cui tale dichiarazione è resa; e (ii) non è a conoscenza, alla data di rilascio di tale dichiarazione, di alcun fatto o circostanza da cui si potrebbe, in buona fe-

de, evincere che il Costituente diventerà insolvente per effetto del rimborso dei Crediti Garantiti;

(d) visura protesti, da cui risulti che il Costituente non abbia subito alcun protesto, nei precedenti 12 (dodici) mesi, salvo che sia stata definita la controversia in oggetto e sia fornito al Rappresentante Comune la relativa evidenza;

(e) certificato rilasciato dall'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari e dall'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale dove il Costituente ha la sede legale (e se diversa, la sede amministrativa), dal quale risulti che nessuna esecuzione mobiliare o immobiliare è stata instaurata nei confronti dello stesso, nei precedenti 12 (dodici) mesi, salvo che sia stata definita la controversia in oggetto e sia fornito al Rappresentante Comune la relativa evidenza.

"Garanti" ha il medesimo significato dell'espressione "Guarantor" nel Contratto di Finanziamento A1, che alla data di sottoscrizione del presente contratto risultano essere quelli indicati all'Allegato A;

"Giorno Lavorativo" ha il medesimo significato dell'espressione "Business Day" in base al Contratto di Finanziamento A1, restando inteso che deve trattarsi di un giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano;

"Pegno" indica i diritti di garanzia costituiti in virtù del presente contratto sui Titoli di Proprietà Industriale e di ogni loro futura rinnovazione, nonché ogni diritto di garanzia derivante dall'estensione della garanzia suddetta;

"Periodo di Efficacia" indica il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto e che scade nel momento in cui i Crediti Garantiti sono stati interamente, definitivamente ed irrevocabilmente soddisfatti in accordo con i Rapporti Garantiti e nessuna ulteriore erogazione è ammessa in base al Contratto di Finanziamento A1, restando inteso che i pagamenti effettuati dal Costituente in adempimento di Crediti Garantiti saranno considerati definitivi e irrevocabili al verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

(i) i periodi di revocatoria o di inefficacia previsti, rispettivamente, dagli articoli 67 e 65 della legge fallimentare italiana siano decorsi; ovvero

(ii) la data in cui i Crediti Garantiti siano stati integralmente soddisfatti, a condizione che: (a) i Documenti di Conforto (ognuno con data non precedente di 10 (dieci) Giorni Lavorativi alla data di rimborso dei Crediti Garantiti) siano stati consegnati al Creditore Garantito; e (b) non sia in essere alcun Caso di Inadempimento al momento in cui il Costituente effettui l'ultimo pagamento in adempimento di Crediti Garantiti. Resta comunque inteso che qualora il Costituente sia sottoposto ad un procedimento concorsuale durante il Periodo di Efficacia, tale periodo dovrà essere esteso fino a

quando nessuna azione revocatoria o dichiarazione di inefficacia possa essere esperita in base alla legge fallimentare italiana ex R.D. 16.3.1942 n. 267 come successivamente modificato ed integrato.

"Rapporti Garantiti" indica le operazioni di credito previste nel Contratto di Finanziamento Al, come meglio descritte nell'Allegato A.

"Titoli di Proprietà Industriale" indica tutti i marchi di impresa, i disegni, i modelli e i brevetti per invenzioni industriali elencati nell'Allegato B del presente contratto.

## 2. Costituzione della garanzia

2.1 Con il presente contratto il Costituente irrevocabilmente costituisce, a favore del Creditore Garantito, a garanzia dei Crediti Garantiti, un diritto di pegno sui Titoli di Proprietà Industriale, ai sensi degli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale.

2.2 Il presente Pegno si intende costituito unitamente all'avviamento collegato ai Titoli di Proprietà Industriale.

2.3 Il Pegno si estenderà, per diretto effetto del contratto stesso e senza che sia necessario espletare alcuna ulteriore formalità, ad ogni eventuale rinnovazione della registrazione o della brevettazione dei Titoli di Proprietà Industriale, fino a che tutti i Crediti Garantiti siano stati integralmente soddisfatti.

2.4 Resta inteso che il Costituente potrà continuare ad utilizzare e sfruttare i Titoli di Proprietà Industriale, soggetti al Pegno ai sensi del presente contratto.

## 3. Garanzia su Titoli di Proprietà Industriale futuri

3.1 Il Costituente si impegna a concedere diritti reali di garanzia a favore del Creditore Garantito, secondo termini equivalenti a quelli di cui al presente contratto, su tutti gli Altri Titoli di Proprietà Industriale, a garanzia dei Crediti Garantiti.

3.2 Il Costituente e il Creditore Garantito prestano sin da ora il proprio consenso a stipulare ed eseguire tutti i documenti e gli atti ed a compiere ogni azione necessaria al fine di perfezionare la costituzione del Pegno sugli Altri Titoli di Proprietà Industriale non appena questi entreranno a far parte del patrimonio del Costituente.

## 4. Crediti Garantiti

4.1 Il Pegno gravante su ciascuno dei Titoli di Proprietà Industriale garantisce - congiuntamente e per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale - o di alcun terzo garante reale o personale - tutti i Crediti Garantiti e ciascuno di essi individualmente.

## 5. Efficacia della garanzia

5.1 In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, il Pegno rimarrà valido nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento totale o parziale dei Crediti Garantiti, fino allo scadere del Periodo di Efficacia.

5.2 Il Pegno è assoluto ed incondizionato, ed è aggiuntivo ed indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Creditore Garantito possa, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

6. Perfezionamento della garanzia

6.1 Il Costituente si impegna a:

6.1.1 richiedere la registrazione in tempo utile del presente contratto, assolvendo la relativa imposta;

6.1.2 depositare, entro 35 (trentacinque) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto con riferimento ai Titoli di Proprietà Industriale registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI - Alicante, Spagna) ed entro 65 (sessantacinque) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto o al momento della loro effettiva designazione e correlate fasi di nazionalizzazione con riferimento agli altri Titoli di Proprietà Industriale, domanda di trascrizione del Pegno costituito ai sensi del presente contratto in favore del Creditore Garantito:

(a) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, nonché presso i competenti Uffici Brevetti e Marchi (o Autorità competenti) dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese;

(b) presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI - Alicante, Spagna);

(c) presso il competente Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (United States Patent and Trademark Office, USPTO - Washington D.C. USA); e

(d) presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), nonché presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale ed i competenti Uffici Brevetti e Marchi (o Autorità competenti) dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale oggetto di designazione e/o estensione, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese.

6.2 Il Costituente presta sin da ora ogni necessario consenso al compimento delle suddette formalità da parte del Creditore Garantito, esonerando in ogni caso espressamente da ogni responsabilità i competenti pubblici funzionari in relazione al compimento delle medesime.

6.3 Le tasse e le spese relative agli adempimenti, registrazioni e trascrizioni di cui sopra saranno a carico del Costituente, senza pregiudizio per quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Al.

7. Garanzie del costituente

7.1 Il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Ga-